



REPUBBLICA ITALIANA
 TRIBUNALE DI UDINE
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

A VERBALE
 Sent. N° 74/16
 N° 6213/15 RACC
 Cron. n° 2405/16
 Rep. n° 1451.16
 del 30 MAG. 2016
 dep 13.1 MAG. 2016

Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini Drigani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 EX ART. 281 SEXIES C.P.C.



Nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 5.12.2015, cronologico n. 13886 dell'Ufficiale Giudiziario di Udine ed iscritta al n° 6213/2015 R.A.C.C.

Com. 1. del
 31 MAG. 2016
[Signature]

Da

CURATELA DEL FALLIMENTO S.N.C. DI
 & NONCHE' DEI
 SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI

oggetto:
 azione di
 inefficacia
 ex art. 64

con il proc. e dom. avv. ..., per mandato a margine dell'atto di citazione.

ATTRICE

CONTRO

pag. 1

[Signature]



in qualità di disponente e trustee del Trust
denominato "Trust"

CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO: azione di accertamento di inesistenza e/o nullità del trust; azione ex art. 64 L.F.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE:

All'udienza del 30.5.2016 il Giudice ha ordinato la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Parte attrice ha concluso come da atto di citazione. All'esito della discussione il Giudice ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e della seguente motivazione:

Con rogito notaio di Codroipo dd. 26.6.2013 (socio illimitatamente responsabile di s.n.c. assieme a) ha costituito il trust denominato "Trust" nominando sé stesso in qualità di trustee. Nel trust sono confluiti i beni immobili di proprietà del e le di lui quote societarie della Istra doo con sede in Croazia, oltre ai frutti conseguiti con l'investimento dei beni stessi. Dalla documentazione dimessa in atti (cfr. bilanci societari relativi agli anni successivi al 2009) emerge che all'epoca la società s.n.c. già si trovava in gravissime condizioni finanziarie che ne hanno poi portato alla dichiarazione di fallimento - estesa ovviamente anche ai soci - nel gennaio 2015.

non si è costituito in giudizio benché a tutt'oggi rivesta ancora la qualifica di trustee del Trust, non avendo infatti



provveduto alle modifiche indicate nell'atto di costituzione del Trust per l'ipotesi di intervenuto suo fallimento.

Ciò premesso, va sicuramente accolta la domanda attorea di dichiarazione di nullità del Trust di cui è causa.

Innanzitutto, appare pacifico che [redacted] è sempre rimasto nel possesso e nella disponibilità di quei beni che ha costituito in Trust, avendo assunto la qualifica non solo di disponente ma anche di trustee, con tutti i poteri di cui all'art. 6 dell'atto istitutivo di Trust. Appare quindi evidente, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'atto di costituzione del Trust [redacted] ha avuto, come unico fine, quello di cercare di sottrarre il patrimonio del disponente ai creditori. Poiché il Trust si caratterizza per il trasferimento ad un soggetto terzo, il trustee, dei poteri inerenti all'esercizio del potere di gestione, controllo e proprietà dei beni, nello specifico ciò non è accaduto e, come già rimarcato dalla più recente giurisprudenza (Tribunale di Monza 13.5.2015; Tribunale di Milano 3.5.2013), si verte nell'ipotesi in cui il Trust viene definito uno "sham", cioè rivolto unicamente a sottrarre fittiziamente i beni che ne sono oggetto al legittimo proprietario per destinarli al trust, di cui il disponente è anche trustee e ne continua quindi a liberamente disporre. Secondo la Convenzione dell'Aja ogni Stato resta libero di riconoscere o meno i trust interni ed è direttamente demandato al giudice il compito di verificare volta per volta la meritevolezza o meno del singolo trust. Nello specifico è evidente la non meritevolezza di questo specifico Trust, finalizzato esclusivamente a soddisfare le esigenze del disponente in danno dei creditori. Secondo l'art. 18 della Convenzione dell'Aja la non riconoscibilità del Trust trova il limite dell'ordine pubblico. Appare evidente che, nello specifico, v'è una deroga assolutamente ingiustificata dell'art. 2740 cod.civ. che impone al debitore di rispondere dei propri debiti con tutti i suoi beni presenti e futuri. E' proprio la causa di questo Trust che si rivela nulla per contrasto appunto con l'ordine pubblico e le norme imperative del nostro ordinamento (v. Cass. n. 10105/2014 secondo cui l'art. 15 della Convenzione dell'Aja si propone di non ostacolare "l'applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro, allorché



non si possa derogare a dette disposizioni mediante una manifestazione di volontà, in particolare nella materia di protezione di creditori in casi di insolvenza").

La trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di Udine segue di diritto la presente sentenza.

Le spese seguono necessariamente la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accerta e dichiara la nullità dell'atto di costituzione del Trust denominato "Trust . . ." costituito con atto notarile 26.6.2013 notaio . . . di Codroipo rep n. 84287/23786;
- 2) condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali, liquidate in €2.430,00 per la fase di studio, €. 1.550,00 per la fase introduttiva, €. 4.050,00 per la fase decisoria ed €. 799,52 per esborsi, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Udine, 30.5.2016

IL GIUDICE
dott.ssa Annamaria Antonina Drigani

IL CANCELLIERE
Silvia Bucchi

Depositato in Cancelleria
oggi 31 MAG. 2016

IL CANCELLIERE
Silvia Bucchi pag. 4

